



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 27/02/2026

OGGETTO: :FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **27** del mese di **Febbraio** alle ore 17.20 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Gramegna Maurizio	Sindaco	SI
Magnani Gianpiero	Vice Sindaco	SI
Scanarotti Sara	Assessore/Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale, Mario Campana.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che a far data dall'anno 2021 la dalla legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

*862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, **stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine***

esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi **e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione**. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non

ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Considerato inoltre che l'accantonamento è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio anno 2026 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui l'ente presenti nel 2025 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (l'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto – a differenza di quest'ultimo – **considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate** e tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni);

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 della legge 145/2018, non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Dato atto che dal portale Piattaforma crediti commerciali (PCC) è emerso quanto segue al 31.12.2025:

Importo scaduto e non pagato	107.932,93 €
Note di credito	931,58 €
Totale importo scaduto e non pagato	107.001,35 €
Tempo medio ponderato di pagamento	23,3 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	- 5,12 giorni
Totale documenti ricevuti durante l'esercizio	850.746,65 €

Considerato che l'Ente al 31/12/2025 ha uno stock del debito che ammonta ad euro **107.001,35** rispetto allo stock del debito al 31/12/2024 che ammontava ad euro **1.840,64** ed ha un importo per fatture ricevute pari ad **€. 850.746,65**;

Atteso che:

- l'ente non ha ridotto, alla data del 31 dicembre 2025, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2024;
- il debito commerciale residuo scaduto al 31/12/2025, è superiore al 5 % del totale delle fatture ricevute nell'anno 2025;
- l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%)

Preso atto che l'indicatore del tempo medio ponderato di ritardo annuale esposto in PCC è pari a - **5,12 giorni**;

Considerato che l'imponibile degli stanziamenti 2026 del macroaggregato 103 depurato delle spese previste con entrate vincolate ex art 180 comma 3 lettera d) del Tuel ammonta ad euro 298.451,00;

Determinato pertanto che la quota da accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'anno 2026 ammonta ad euro $298.451,00 \times 5\% = 14.922,55$;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Richiamato il parere n. 2 del 27.2.2026 dell'Organo di revisione, dott. Giacomo Sarotti, reso ai sensi dell'art. 239 D.lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

- DI DARE ATTO che il Comune di Portalbera non ha rispettato con riferimento all'anno 2025 la previsione di cui all'art. 1 co. 862 lett. a) per mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente;
- DI PREVEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, lo stanziamento di parte corrente denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", anno 2026, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per la somma di Euro 14.922,55 che è stato così determinato $298.451,00 \times 5\%$;

- DI DARE ATTO che tali somme confluiranno nella parte accantonata del risultato di amministrazione e saranno liberate solo nel momento in cui si accerterà il rientro nei parametri di legge;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi e sulla sottosezione "Pagamenti" di Amministrazione trasparente;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, per motivi d'urgenza,

DICHIARA

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 al fine di rispettare i termini di legge per disporre l'accantonamento obbligatorio al Bilancio di previsione 2026/2028.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 7**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **:FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2026

Il Responsabile di Settore

Maria Cristina Torreggiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Cristina Torreggiani

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO CAMPANA